



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI IV

Prot

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione “Lenticchia di Castelluccio di Norcia” registrata in qualità di Indicazione Geografica Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 156 del 13/06/1997.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

Visto l'art. 6, par. 3 del Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivato da calamità naturali o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il Regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 156 del 13 giugno 1997, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette l'Indicazione Geografica Protetta “Lenticchia di Castelluccio di Norcia”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 5064 del 22/05/2019 con la quale la Regione Umbria, ha chiesto l'avvio dell'iter amministrativo di modifica temporanea del Disciplinare di produzione ai sensi del citato art. 6, par. 3 del Regolamento delegato (UE) n. 664/2014, per l'impossibilità di portare a termine le semine entro la scadenza imposta dal disciplinare a causa del susseguirsi di eventi atmosferici avversi.

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione del “Lenticchia di Castelluccio di Norcia” IGP ai sensi del citato art. 6, par. 3 del Regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della IGP “Lenticchia di Castelluccio di Norcia” attualmente



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI IV

vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale.

PROVVEDE:

Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione “Lenticchia di Castelluccio di Norcia” registrata in qualità di Indicazione Geografica Protetta in forza del Regolamento (CE) 1065/97 della Commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 156 del 13/06/1997.

La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP “Lenticchia di Castelluccio di Norcia” è temporanea e la sua efficacia è limitata alla campagna agraria 2019.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Saverio Abate
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI IV

**Modifica temporanea del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta
“Lenticchia di Castelluccio di Norcia” ai sensi dell’ art. 6 paragrafo 3 del Regolamento delegato
(UE) n. 664/2014**

Il seguente paragrafo dell’articolo 3 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta “Lenticchia di Castelluccio di Norcia”

“La tecnica colturale adottata è quella tradizionale, in uso da moltissime centinaia di anni: aratura ed erpicatura all’inizio della primavera, semina dalla metà di marzo alla metà di maggio, rullatura dei campi per facilitare la germinazione.”

è così modificato:

“La tecnica colturale adottata è quella tradizionale, in uso da moltissime centinaia di anni: aratura ed erpicatura all’inizio della primavera, semina dalla metà di marzo, rullatura dei campi per facilitare la germinazione.”

La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP “Lenticchia di Castelluccio di Norcia” è temporanea e la sua efficacia è limitata alla campagna agraria 2019.